



**CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**  
Segretario Generale

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A  
PROFESSIONISTI ESTERNI**  
ai sensi dell'art. 7, comma 6 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001

	<b>ELEMENTI</b>	<b>NOTE</b>
1	<b>Intestazione:</b> Ente e autorità che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	<b>Oggetto:</b> indica in sintesi il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza	
3	Indicazione decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale ricoperto	
4	Riferimento all'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell'atto, con riferimento alle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione.	
5	<b>Riferimenti di diritto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (art. 192, etc.);</li><li>• D.lgs. n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e ss.mm.ii;</li><li>• D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii (art. 7, co. 6 ss.)</li><li>• L. n. 244/2007, art. 3, commi 54, 55, 56, 57, 76, 77, recanti disposizioni varie in materia di incarichi esterni;</li><li>• <b>Regolamento dell'Ente in materia di conferimento di incarichi esterni (approvato con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 249 del 31/12/2020);</b></li><li>• Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Ente (P.T.P.C.T.)</li><li>• altre eventuali normative specifiche relative al tipo di incarico da conferire.</li></ul>	Si rammenta che l'affidamento di incarichi effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari interne costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale (cfr. art. 3, comma 56 della L. n. 244/2007 e art. 14 del Regolamento in materia di conferimento di incarichi esterni)
6	Indicazione estremi documenti programmatori dell'Ente:	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- deliberazione di approvazione del DUP, del Bilancio di Previsione (o indicazione eventuale sussistenza regime esercizio provvisorio);</li> <li>- Programma in materia di incarichi esterni approvato dal Consiglio metropolitano ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007;</li> <li>- deliberazione di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione</li> </ul>	
7	<p><b>Motivazione:</b> indicazione dell'interesse pubblico da perseguire con l'affidamento dell'incarico</p>	Devono essere indicate le ragioni di fatto e di diritto che determinano l'adozione del provvedimento.
8	<p>Espressa indicazione della sussistenza di tutti i presupposti legittimanti il ricorso agli incarichi esterni, come previsti dall'art. 7, comma 6 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) esatta indicazione della tipologia di incarico con riferimento alla prestazione d'opera professionale richiesta (studio, ricerca, consulenza, altri incarichi ad alto contenuto professionale);</li> <li>b) corrispondenza dell'oggetto della prestazione con le competenze istituzionali attribuite all'Ente, nonché con obiettivi e progetti specifici e determinati per la cui realizzazione è necessario l'apporto di specifiche professionalità;</li> <li>c) <b>preliminare ricognizione, effettuata tramite l'Area del Personale, volta ad accertare l'inesistenza all'interno dell'Ente delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno.</b></li> <li>d) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata (l'incarico deve essere motivata da una determinata <i>expertise</i> di carattere particolarmente qualificato disponibile solo sul mercato) (cfr. a tal fine art. 2 del Regolamento interno, anche con riferimento ai casi in cui si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria).</li> </ul>	<p>In merito alla distinzione tra gli incarichi affidati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e appalti di servizi disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016, si segnala la recente <b>deliberazione n. 241 del 16/11/2021, della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna</b>, con cui sono state approvate le linee guida per l'affidamento di incarichi esterni.</p> <p>I magistrati contabili superano la distinzione tradizionale tra appalto e incarico fondata sulla riconduzione al primo modulo di attività rese grazie a una stabile organizzazione di mezzi e al secondo attività caratterizzate dalla produzione da parte di soggetti che non hanno assetto d'impresa, pur avendosi nell'uno e nell'altro caso la realizzazione di attività di natura intellettuale.</p> <p>L'interpretazione si fonda sull'evoluzione del quadro normativo in forza delle direttive in materia di appalti e della configurazione ampia del concetto di operatore economico rispetto a quello codicistico di prestatore di servizi.</p> <p>La Corte dei conti chiarisce che al fine di garantire l'attuazione dei principi della concorrenza tra operatori economici, di libera circolazione dei servizi ed il diritto di stabilimento, la nozione di contratto di appalto di servizi da</p>

	<p>considerarsi è più ampia di quella del codice civile, con la conseguenza che numerosi rapporti negoziali qualificati come contratti d'opera o di opera intellettuale devono considerarsi attratti, sotto il profilo delle modalità di affidamento, nella disciplina dei contratti pubblici di cui al Dlgs 50/2016.</p> <p>In termini esemplificativi, i magistrati contabili evidenziano come ogni incarico affidato a un professionista debba essere tendenzialmente fatto rientrare nell'alveo della disciplina dei contratti pubblici quando l'esito finale delle prestazioni assuma, all'interno dei vari procedimenti amministrativi "funzione autonoma e stabile".</p> <p>Con riguardo all'interpretazione di tale locuzione, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di evidenziare che <i>"per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse; al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l'esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l'elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l'esecuzione di meri compiti standardizzati"</i>.</p> <p>(cfr. deliberazione n. 241/2021 della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna)</p> <p>Si rammenta, altresì, che il <b>comma 5-bis dell'art. 7 D.Lgs. 165/2001, introdotto dal D.Lgs n. 75/2017</b>, ha sancito il <b>divieto per le</b></p>
--	--

		<p><b>amministrazioni pubbliche “di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale [...]”.</b></p>
9	<p>Indicazione espressa della <b>durata</b> e dell'<b>oggetto</b> dell'incarico</p>	<p>Per quanto inerisce la <b>durata</b> dell'incarico, si rammenta che <b>non è ammesso il rinnovo</b> e l'eventuale <b>proroga</b> dell'incarico originario è <b>consentita, in via eccezionale</b>, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico (cfr. art. 7, comma 6, lettera c), del D.Lgs. n. 165/200).</p> <p>Per quanto inerisce l'<b>oggetto</b> della prestazione, si fa presente che ai sensi dell'art. 1, comma 146, della L. n. 228/2012:  <i>“Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ... (omissis) ... possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti”.</i></p>
10	<p>Indicazione del <b>compenso</b>, con esplicitazione dei</p>	<p>Potrebbe essere utile, ai fini della</p>

	<p>criteri per la determinazione dello stesso e relativo parere di congruità rispetto all'utilità che può derivare all'amministrazione dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico (tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato) (cfr. a tal fine art. 2 del regolamento interno)</p>	<p>determinazione della congruità del compenso rispetto alla prestazione richiesta, effettuare una previa ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti.</p>
<p>11</p>	<p>Espressa indicazione della circostanza che l'incarico da conferire è previsto all'interno del <b>programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000</b>, previsto dall'art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007 e <b>rispetta i limiti di spesa fissati dagli strumenti di programmazione finanziaria.</b></p>	<p>Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 55 della L. n. 244/2007, come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008 <i>"Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"</i>.</p> <p>Si fa presente che il <b>limite di spesa per studi e incarichi di consulenza</b> previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2021, è <b>stato abrogato</b> a decorrere dal 2020 dall'art. 57, comma 2, del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019.</p>
<p>12</p>	<p>Indicazione dei criteri e delle modalità di scelta del professionista esterno, da effettuare tramite <b>procedura selettiva adeguatamente pubblicizzata.</b></p> <p>A tal fine deve essere approvato apposito <b>avviso pubblico o lettera d'invito</b> (nell'ipotesi di ricorso all'elenco di esperti costituito presso l'Ente), il cui contenuto è indicato nell'art. 4, comma 1, del Regolamento interno.</p> <p>Nell'ipotesi di ricorso all'elenco di esperti di cui all'art. 5 del Regolamento, deve essere anche indicata la/le sezione/ni dello stesso, corrispondente/i alla/e categoria/e di esperti da selezionare, dando motivatamente conto anche dei criteri utilizzati per l'individuazione dei soggetti da invitare, compreso quello di rotazione (cfr. art. 4, comma 3 del</p>	<p><b>Il vigente Regolamento in materia di conferimento di incarichi esterni (approvato con deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 249 del 31/12/2020)</b> prevede all'art. 4, comma 3, la possibilità che la <b>procedura comparativa venga effettuata tra i professionisti iscritti nell'apposito elenco aperto</b>, costituito presso l'Ente ai sensi dell'art 5.</p> <p>Il ricorso a tale elenco è ammesso solo in presenza dei seguenti <b>presupposti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che l' <b>importo dell'incarico sia inferiore a 40.000 €;</b></li> </ul>

	Regolamento)	<p>- <b>che sia possibile, nel rispetto del principio di rotazione, invitare alla procedura comparativa almeno 5 soggetti</b> iscritti nella sezione relativa alla categoria di esperti cui affidare l'incarico.</p> <p>Il menzionato <b>Regolamento</b> prevede all'art. 4, comma 11, la possibilità di <b>conferimento ad esperti esterni di incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione</b> nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività comportanti prestazioni specialistiche incomparabili quanto alla natura della prestazione richiesta, che si caratterizza per la sua unicità sotto il profilo oggettivo;</li> <li>- procedura comparativa andata deserta, a condizione che non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico</li> </ul>
13	Riferimento alla circostanza che la <b>selezione dei candidati verrà effettuata da una Commissione</b> , nominata con successiva determinazione del Dirigente responsabile della procedura, cui si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti dall'art. 77 del D.Lgs. n. 5072016 e dalle Linee guida per la costituzione delle Commissioni giudicatrici e dei seggi di gara approvate con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 132 del 17/11/2017, con particolare riguardo agli art.. 4,6 e 7.	L'art. 4, comma 5, del Regolamento interno precisa che la Commissione, costituita da tre componenti, incluso il Presidente, è composta da Dirigenti e/o funzionari di categoria D dipendenti dell'Ente, con contratto a tempo indeterminato. I componenti devono essere individuati nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione degli incarichi. Il <b>presidente della Commissione</b> deve essere un <b>dirigente dell'Ente</b> .
14	Attestazione che l'incarico non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né in alcun modo inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente	
15	<b>Dispositivo:</b>	
	Indizione della selezione per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico, con approvazione dell'avviso pubblico/lettera d'invito (da allegare alla determinazione), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento interno in materia di incarichi esterni, che deve recare	Con riferimento alla <b>necessità che nell'avviso vengano espressamente indicati i criteri selettivi</b> , si richiama quanto previsto dalla Corte dei Conti,

	<p>i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, prestazione e modalità di espletamento;</li> <li>• i requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico (titoli di studio, competenze professionali, esperienze);</li> <li>• il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico;</li> <li>• la durata;</li> <li>• il compenso previsto;</li> <li>• i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione, i punteggi disponibili per ogni titolo e le modalità della comparazione dei candidati (cfr. art. 4, comma 8 e 9 del Regolamento interno);</li> <li>• il termine e la modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;</li> <li>• l’indicazione della struttura di riferimento, del dirigente responsabile e del responsabile del procedimento;</li> <li>• lo schema di disciplinare di incarico da sottoscrivere.</li> <li>• le forme di pubblicità dell’avviso (pubblicazione per <b>almeno quindici giorni</b> consecutivi all’Albo pretorio on line e sul sito web dell’Ente, fatte salve ulteriori forme di pubblicità che il Dirigente ritenga utile anche tenuto conto dell’oggetto e/o della natura dell’incarico da conferire – cfr. art. 4, comma 2, del regolamento interno).</li> </ul>	<p>Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 24/2019, secondo cui <i>“risulta principio generale quello per cui in presenza di procedure selettive condotte dalla P.A., al fine preminente di evitare abusi o violazioni della par condicio e del principio di imparzialità, tutte le condizioni o criteri di scelta siano predeterminati dalla Amministrazione ed in particolare siano resi noti i suddetti criteri al momento della pubblicazione degli avvisi, bandi o atti equipollenti costituenti lex specialis della procedura comparativa. È infatti evidente che sussiste una primaria esigenza di garantire una valutazione delle offerte il più possibile ancorata a criteri e parametri predeterminati, univoci ed obiettivi nel rispetto del principio di par condicio tra gli aspiranti ed a garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa. È infatti evidente che al dovere ed all’interesse della gestione della procedura secondo criteri di oggettività corrisponda un interesse dei concorrenti a conoscere preventivamente i criteri di comparazione, anche al fine di formulare la domanda nella consapevolezza degli elementi obiettivamente rilevanti”</i>.</p>
16	<p>Esplicitazione dei criteri per la determinazione del compenso e relativo parere di congruità rispetto all’utilità che può derivare all’amministrazione dall’esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esplicita indicazione dell’esercizio finanziario in cui la spesa diverrà esigibile;</li> <li>• assunzione della relativa obbligazione giuridica della spesa (O.G.S.) con indicazione degli estremi di natura contabile (capitolo di spesa, articolo, <u>obiettivo</u> e annualità del bilancio sulla quale imputare la spesa)</li> </ul>	<p>Nel caso di specie la spesa è esigibile – e, pertanto, da imputarsi – nell’esercizio finanziario in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione (cfr. principio contabile cont. finanziaria potenziata)</p>
17	Approvazione dello schema di disciplinare di incarico	

	<p>(da allegare alla determinazione e all'avviso/lettera d'invito) da cui devono risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;</li> <li>• la durata;</li> <li>• le modalità di espletamento dell'incarico e di verifica delle prestazioni professionali rese;</li> <li>• l'espressa indicazione della circostanza che l'incarico non comporta per nessun aspetto alcun vincolo di subordinazione, né in alcun modo inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente</li> <li>• gli obblighi per l'incaricato e per l'Amministrazione;</li> <li>• l'espressa previsione del diritto dell'Ente di utilizzare in modo pieno ed esclusivo gli elaborati, lo studio, i pareri o quanto altro sia frutto dell'incarico conferito;</li> <li>• il compenso, con indicazione delle modalità di pagamento;</li> <li>• la previsione di eventuali clausole penali, con indicazione delle relative modalità di applicazione;</li> <li>• la previsione della facoltà di recesso delle parti;</li> <li>• l'obbligo del rispetto da parte dell'incaricato del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;</li> <li>• espressa previsione che l'efficacia del contratto di incarico è subordinata all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.</li> </ul>	
18	<p>Riferimento all'acquisizione della <b>preventiva valutazione del Collegio dei Revisori dei Conti</b> sull'atto di affidamento dell'incarico di cui all'art. 1, comma 42 della L. n. 311/2004</p>	<p>L'art. 1, comma 42, della L. n. 311/2004, prevede che  <i>“L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione</i></p>

		<p><i><b>economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce <b>illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti</b></b></i></p>
19	<p>Espressa indicazione circa la successiva <b>trasmissione dell'atto di conferimento dell'incarico alla Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della L. 266/2005</b></p>	<p>Obbligo da assolvere se l'incarico ha un importo superiore ad € 5.000</p> <p>Al riguardo si veda <b>Corte dei Conti, Delibera n. 4/AUT/2006, "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) nei confronti delle Regioni e degli enti locali"</b>.                      Nella menzionata deliberazione la Corte dei Conti precisa che <i>"la trasmissione riguarda i provvedimenti d'impegno"</i></p>
20	Indicazione del responsabile del procedimento	
21	<b>Indicazione del firmatario dell'atto</b>	
22	<b>Acquisizione del visto di regolarità contabile</b>	